

Massa, 3 maggio 2024

*Spettabile*

**Ministero della Transizione Ecologica  
Commissione Valutazione Impatto Ambientale  
presso il Ministero della Transizione Ecologica**  
va@pec.mite.gov.it

Alla cortese attenzione del Responsabile del procedimento  
Dott. Carlo Di Gianfrancesco

e p.c.

*Spettabile*

**Ministero della Cultura  
Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
Servizio V – Tutela del paesaggio**  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Alla cortese attenzione del Dirigente del Servizio V  
Arch. Rocco Rosario Tramutola

U.O.T.T. n.4 – Arch. Marina Gentili

*Spettabile*

**Regione Toscana  
Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale  
Direzione Ambiente ed Energia**  
regionetoscana@postacert.toscana.it

**OGGETTO:** procedimento “FI397 - S.S. 1 "Aurelia". Variante in Comune di Massa - 1° Lotto (Canalmagro-Stazione). Progetto Definitivo” – Codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM) 6018 – Pubblicazione delle Integrazioni al progetto e al relativo studio ambientale – **osservazioni.**

La sottoscritta, Cristina Zurlo,

richiamate le osservazioni già presentate, viste le integrazioni depositate dal proponente, presenta le seguenti, ulteriori

## **OSSERVAZIONI**

### **nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale**

avente a oggetto “FI397 - S.S. 1 “Aurelia”. Variante in Comune di Massa - 1° Lotto (Canalmagro-Stazione). Progetto Definitivo” - Codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM) 6018.

\*\*\*

In via preliminare, si richiama l'attenzione su quanto disposto da Codesta Spettabile Amministrazione procedente con l'atto del 20/02/2024 avente a oggetto: [ID: 6018] *Procedimento di VIA, ai sensi dell'art. 19, del D.Lgs. 152/2006. Progetto definitivo. FI397 - S.S. 1 "Aurelia". Variante in Comune di Massa - 1° Lotto (Canalmagro-Stazione). – Richiesta di integrazioni.*

Al punto 8, l'Amministrazione chiedeva espressamente quanto segue:

**Si ritiene necessario, inoltre, che il Proponente prenda conoscenza delle osservazioni e dei pareri pervenuti e pubblicati sul portale (<https://va.mite.gov.it>) e, ove opportuno, fornisca le proprie controdeduzioni**

Ebbene, nonostante tale espressa richiesta in tal senso, il proponente non ha in alcun modo preso posizione sulle osservazioni presentate, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istruttoria.

Tanto basterebbe e tanto basta per determinare la conclusione negativa del presente procedimento.

Trattasi, peraltro, di osservazioni assolutamente decisive, inerenti a questioni preliminari e assorbenti ai fini della questione che qui ci occupa.

A tal proposito, è sufficiente richiamare tre aspetti, assolutamente ignorati nel corso dell'istruttoria:

1. la presentazione di una richiesta di VIA limitata esclusivamente al primo lotto;
2. la mancata valutazione dell'opzione zero;
3. l'interferenza del progetto con aree boscate di pregio, vincolate sia ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 che del PIT – PPR, nonché con aree gravate da vincolo di uso civico.

Riguardo al primo punto, la scelta del proponente è evidentemente illogica poiché non sussiste alcuna ragione tecnica, procedimentale e giuridica che possa giustificare l'arbitraria scelta di Anas S.p.a. di assoggettare a VIA soltanto il primo lotto, così impedendo di valutare gli impatti effettivamente generati dall'intervento nel suo complesso, e al contempo, di garantire l'integrale realizzazione della variante e, dunque, anche dei lotti successivi.

L'irragionevole e illegittima parcellizzazione della VIA prospettata da Anas S.p.a. lascerebbe nell'assoluta incertezza l'effettiva conclusione dell'opera pubblica, nella sua interezza.

Infatti, anche volendo accedere all'incomprensibile prospettazione di Anas S.p.a., che pretenderebbe di limitare la VIA soltanto al primo lotto dell'infrastruttura lineare che qui ci occupa, si arriverebbe alla conclusione paradossale per la quale ove emergessero impatti insostenibili nella seconda VIA, relativa al secondo lotto, sarebbe preclusa la conclusione dell'opera.

È evidente che una tale prospettazione sia palesemente illogica e si ponga in aperto contrasto con i principi sui quali si fonda la valutazione di impatto ambientale.

Tale procedimento è preordinato alla valutazione complessiva e contestuale valutazione degli impatti e degli effetti ambientali, paesaggistici e socio-economici dell'intervento.

In seno alla VIA, l'Amministrazione è chiamata a una ponderazione tra i benefici attesi e gli impatti negativi generati dal progetto.

Alla luce di tale finalità, l'esercizio della discrezionalità tecnica tipica di tale procedimento non può prescindere da una valutazione complessiva del progetto e, in particolare, degli effetti e degli impatti previsti, considerati integralmente e nella loro globalità.

Per questa ragione, la parcellizzazione del progetto arbitrariamente scelta da Anas S.p.a. è incompatibile con le finalità della VIA, non consente la corretta ed esaustiva valutazione degli impatti e degli effetti dell'intervento, non dà alcuna garanzia – o meglio, lascia nell'assoluta incertezza – riguardo all'integrale realizzazione dell'opera.

La scelta del proponente è dunque affetta da un duplice profilo di irragionevolezza.

Da un lato, preclude, infatti, una reale e attendibile valutazione degli impatti, dall'altro lato demanda a un'ulteriore VIA – o forse, nell'impostazione di Anas S.p.a., addirittura a due successivi procedimenti di VIA – l'assentibilità dell'intervento.

Se è ipotizzabile che l'iter autorizzativo a valle di un progetto sia suddiviso in lotti, certo è che la VIA, a monte delle successive autorizzazioni, deve essere unica e unitaria per l'intero intervento.

Pertanto, anche soltanto da tale parcellizzazione deriva l'inammissibilità della richiesta di VIA o comunque il rigetto della domanda.

Considerazioni analoghe valgono per l'omessa valutazione dell'opzione zero, indefettibile requisito di ogni procedura di VIA che, tuttavia, nel caso di specie, il proponente si ostina a omettere.

Infine, con riguardo alla questione dell'interferenza con aree gravate da vincolo boschivo e da usi civici, riguardo alle prime, l'Amministrazione non prende in alcun modo posizione, mentre sugli usi civici il proponente si limita a rinviare la questione al rilascio dell'autorizzazione (rif. Documento 1605-T00IA00AMBSH01A pag.3 punto 2.3: "Solo a seguito del rilascio della suddetta autorizzazione sarà possibile esprimersi circa la compatibilità delle opere in oggetto"), adottando così una condotta in aperto contrasto con le più elementari norme che regolano il procedimento amministrativo poiché sarebbe ed è indispensabile chiarire, sin d'ora, quale sarà l'impatto dell'opera in relazione ai diritti di uso civico pacificamente gravanti sulle aree oggetto di intervento., così ignorando un aspetto decisivo ai fini del presente procedimento.

Tali carenze risultano ancor più rilevanti – o meglio, decisive per l'esito del procedimento – a maggior ragione dal momento che, pur essendo state oggetto di specifiche osservazioni, il proponente continua a trascurarle.

\*\*\*

Per questi motivi, il procedimento non può essere concluso positivamente.

Cristina Zurlo

(firmata digitalmente)